



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA



OGGETTO: Indicazioni agli Enti ecclesiali datori di lavoro circa l'applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39: Obbligo di Certificato Penale riguardo condanne per reati di pedofilia o pedo pornografia.

Dal 6 aprile 2014 è in vigore l'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale), introdotto dall'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014.

Il D.lgs. n. 39/2014 ha origine nella "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" n. 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, e intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta Direttiva: "La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime".

Tra le misure ritenute necessarie per prevenire questi reati vi è anche la norma di cui al nuovo art. 25bis, la cui rubrica così recita "Certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro", che così recita:

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600-



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

In una delle note di chiarimento il Ministero precisa che:

"L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi — soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica — si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro."

Conseguentemente, il Legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico, datore di lavoro che intenda instaurare un nuovo rapporto di lavoro, o rinnovare un contratto di lavoro già in essere, con persone preposte a mansioni che comportano il contatto continuativo e diretto con minori, è tenuto a richiedere il certificato penale, prima della firma del contratto.

L'assunzione di un dipendente e la firma di qualsiasi contratto da parte di un ente soggetto alla giurisdizione della nostra Arcidiocesi è un atto di straordinaria amministrazione che per la sua validità necessita sempre dell'autorizzazione



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA

dell'Ordinario Diocesano. Nei casi previsti, si dovrà quindi allegare copia del certificato penale alla domanda da presentarsi all'Ordinario diocesano. In caso di ritardo nella risposta da parte del Casellario si può procedere all'assunzione solo dopo un'autocertificazione del neo assunto che dichiara gli stessi contenuti richiesti dalla Legge.

Per ciò che riguarda i nostri Enti ecclesiastici, in base a quanto desunto dalle note esplicative rilasciate dal Ministero, si invita ad attenersi a queste disposizioni:

1. La richiesta del certificato è prescritta solo per le persone con cui si instaura un contratto di lavoro dopo la data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014); la norma non prevede retroattività.
2. Non vi è l'obbligo di richiedere questa certificazione per le persone che non interagiscono direttamente con minori.
3. Vi è obbligo per tutte le tipologie di prestazione che prevedono attività dirette e continuative verso i minori e che vengono svolte sulla base di un contratto, sia che si tratti di attività svolta gratuitamente, sia che si tratti di attività retribuita, sia che venga previsto l'utilizzo di altri contratti di lavoro per prestazioni di più giorni lavorativi e continuativi.
3. Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio e la richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato.
4. La richiesta di certificato va presentata al Casellario giudiziale dal datore di lavoro, ovvero il legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l'apposito modello, previa acquisizione del consenso scritto della persona interessata, utilizzando pure l'apposito modulo.



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA

Le Parrocchie e gli altri enti ecclesiali come associazioni e istituzioni sono impegnate con scrupolo nella tutela dei minori. Accanto all'applicazione delle disposizioni di legge resta sempre l'impegno alla vigilanza scrupolosa e attenta per quanti nelle nostre istituzioni operano in servizio a contatto con i minori.

L'Ufficio amministrativo, è a disposizione in caso di necessità e di ulteriori informazioni.

Cordiali Saluti

Gaeta, 31/08/2017



L'Ordinario
SAC. ADRIANO DI GESÙ

Adriano Di Gesù

Vicario Episcopale
Affari amministrativi



CURIA ARCIVESCOVILE DI GAETA

Mezzo: Mail

Rev.di Parroci,

si ricorda che da domenica 3 settembre riprenderà la consegna del giornale "Avvenire-Gaeta 7". Si prega di comunicare tempestivamente all'ufficio eventuali disservizi.

In occasione della prossima pubblicazione del Bollettino Diocesano, al fine di poter aggiornare i dati relativi all'Avvenire e alle questue imperate raccolti dalle Parrocchie, si ricorda che è possibile versare gli impegni presso l'Ufficio amministrativo della Curia anche attraverso bonifico bancario (**IBAN IT53 A020 0873 9900 0040 0233 228** - Banca Unicredit S.p.A. - intestato ad "Arcidiocesi di Gaeta") oppure manualmente nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Infine, si trasmette in allegato la circolare riguardante le indicazioni agli Enti Ecclesiali sulla normativa circa l'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014.

Gaeta, 31/08/2017